Accesso agli Mtf per le azioni a voto plurimo

Modifiche al Tuf

Sono stati però introdotti una serie di obblighi informativi e di trasparenza

Angelo Busani

Le società che hanno emesso azioni a voto plurimo potranno accedere ai sistemi multilaterali di negoziazione senza che questa particolare struttura dei diritti di voto possa costituire, da sola, un ostacolo all'ammissione. È una delle principali novità del Dlgs 189/2026 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 245 del 21 ottobre e in vigore dal 22 ottobre che recepisce la direttiva Ue 2024/2810 e inserisce nel Dlgs 58/1998 (Tuf) il nuovo articolo 66-bis.1.

La nuova norma riguarda le società italiane ed europee e incide direttamente sulla disciplina degli Mtf (Multilateral trading facility): il regolamento di questi sistemi multilaterali di negoziazione non può impedire l'ammissione alle negoziazioni di una società per il fatto che questa abbia emesso azioni con diritto di voto plurimo, purché l'emissione sia conforme alla direttiva europea e alle disposizioni nazionali che la recepiscono. In altre parole, la presenza di azioni che attribuiscono al titolare più di un voto non può essere utilizzata dal gestore del sistema come ragione per precludere l'ingresso alle negoziazioni.

A questa apertura si affianca una disciplina dettagliata della trasparenza, che interessa tanto le società che hanno chiesto l'ammissione quanto quelle le cui azioni sono già negoziate in un sistema multilaterale o in un mercato di crescita per le piccole e medie imprese. L'informativa riguarda la struttura del capitale sociale e, in particolare, la distribuzione dei diritti di voto. Per ciascuna categoria di azioni, comprese quelle non ammesse alle negoziazioni, devono essere indicati i diritti e gli obblighi collegati ai titoli, la percentuale del capitale sociale o del numero complessivo delle azioni rappresentata dalla categoria e il numero totale dei voti che essa attribuisce. Devono inoltre essere rese note le eventuali restrizioni al trasferimento delle azioni, comprese quelle che possono derivare da accordi tra azionisti conosciuti dalla società, nonché le restrizioni ai diritti di voto e gli accordi tra soci che possono determinarle. L'informativa comprende dunque anche le categorie di azioni che non sono ammesse alle negoziazioni, così da rendere conoscibile anche la parte della struttura del capitale che non affluisce al mercato.

Le informazioni devono essere pubblicate, anzitutto, nel prospetto di offerta o nel documento di ammissione alle negoziazioni, quando tali documenti siano redatti. Se successivamente intervengono variazioni rispetto alle informazioni già pubblicate, l'aggiornamento deve trovare spazio nella relazione finanziaria annuale o, quando predisposta, nella relazione finanziaria annuale prevista dalla disciplina europea richiamata dal decreto.

Una specifica attenzione è riservata ai titolari delle azioni a voto plurimo. Quando la loro identità sia nota alla società, devono essere indicati gli azionisti le cui azioni rappresentano più del 5% del totale dei diritti di voto, insieme, se del caso, alle persone fisiche o ai soggetti giuridici autorizzati a esercitare tali diritti per loro conto. Per le persone fisiche è sufficiente comunicare il nome.

La trasparenza deve risultare anche direttamente sul mercato. Il sistema multilaterale di negoziazione è infatti tenuto ad assicurare che le azioni delle società che hanno emesso titoli con diritto di voto plurimo siano chiaramente identificate come tali; a loro volta, le società devono comunicare al gestore l'esistenza della struttura a voto plurimo. L'identificazione deve quindi accompagnare le azioni anche nella sede di negoziazione, e non esaurirsi nell'informativa societaria.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Vanno comunicati la struttura del capitale sociale e la distribuzione dei diritti di voto

MARKET ABUSE

Nuove sanzioni in linea con la Ue

Cambiano le sanzioni amministrative per le violazioni del regolamento europeo sul market abuse: il decreto legislativo che adegua il Tuf al regolamento Ue 2024/2809 riscrive infatti l'articolo 187-ter.1 del Tuf. In caso di violazione della norma sulla comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate la sanzione va da 5mila euro fino al 2% del fatturato; se l'importo così determinato risulta sproporzionatamente basso, la Consob può arrivare fino a 2,5 milioni di euro, ridotti a un milione per le Pmi. Con riguardo alle persone fisiche, le violazioni degli articoli 16 e 17 sono punite con una sanzione da 5mila euro a un milione.

—**A.Bu.**

© RIPRODUZIONE RISERVATA

NT PLUS FISCO
L'articolo continua su:
ntplusfisco.ilsole24ore.com